

Indice

PREMESSA.....	Pag.2
Art.1 Destinatari.....	Pag.2
Art.2 Efficacia.....	Pag.2
Art.3 L'Associazione I.S.H.A. e EPS CONI.....	Pag. 3
Art.4 Carta del Fair Play.....	Pag. 3
Art.5 Lo Staff Tecnico.....	Pag. 4
Art.6 Principi.....	Pag.4
Art.7 Doveri Generali.....	Pag. 4
Art.8 Doveri verso i Colleghi.....	Pag.5
Art. 9 Doveri verso gli allievi.....	Pag.5
Art.10 Gli Atleti.....	Pag. 6
Art. 11 Genitori/parenti.....	Pag.6
Art. 12 Azioni Disciplinari.....	Pag. 6
Art. 13 Procedimenti Disciplinari.....	Pag.7

PREMESSA

OPES EQUITAZIONE, riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Far Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

L'ENTE ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Vi invitiamo a leggere questo Codice con attenzione ed a seguirne i principi nell'esercizio e nella pratica della attività sportiva, diffondendolo tra associati, colleghi, collaboratori, allievi, Tecnici e tutte le figure che ne fanno parte.

Il Codice Etico reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica nell'ambito dell'equitazione, delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art.1 I DESTINATARI

Il Presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

- Dirigenti
- Staff Tecnico
- Tecnici/Istruttori
- Formatori
- Referenti
- Giudici
- Atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva
- Genitori e accompagnatori degli atleti
- Staff medico
- Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'Associazione e dell'Ente di Promozione a cui si fa riferimento (OPES ITALIA)
- Sponsor

Art. 2 EFFICACIA

Il Codice Etico è presente sul, tutti gli associati devono prendere conoscenza del presente codice ed osservarne tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonchè ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dall'Ente. L'IGNORANZA DEL Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 3 L'Associazione I.S.H.A. e il Settore OPES EQUITAZIONE

Si impegnano a:

- Operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- Diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il *Fair Play* che il successo agonistico.

L'Associazione I.S.H.A. e il Settore OPES EQUITAZIONE s'impegnano a:

- Adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
- Rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- Adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori;
- Rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di:

- Divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- Pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari;
- Esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantire la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- Procedere alla periodica revisione del Codice

Art.4 CARTA DEL FAIR PLAY

Qualunque sia il mio ruolo nello sport, anche quello di spettatore, m'impegno a :

1. Fare d'ogni incontro sportivo, poco importa la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento privilegiato, una sorta di festa;
2. Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato
3. Rispettare i miei avversari come me stesso
4. Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me, hanno il diritto all'errore, ma fanno di tutto per non commetterlo (non tralasciando di prendere in esame tutte le iniziative intese a tutelare il proprio allievo e il cavallo da lui impegnato);
5. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, parole o scritti
6. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo
7. Essere degno della vittoria , come della sconfitta
8. Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione
9. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo
10. Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati .
–Utilizzare ogni mezzo ed iniziativa per diventare e/o migliorare la mia figura o immagine di "Uomo di cavalli"

Onorando questo impegno, sarò uno sportivo.

Art. 5 LO STAFF TECNICO(Istruttori,Giudici, Referenti,Trainer,Formatori)

Le figure Tecniche devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. Dovranno svolgere la propria attività professionale in modo competente ed agire sempre con rettitudine ed onestà, dovranno agire nell'interesse degli allievi e circoli o Associazioni presso le quali operano, con dedizione ma sempre entro i limiti della propria preparazione e responsabilità professionale. Dovranno essere considerate riservate e confidenziali tutte le informazioni relative agli affari dei propri allievi e dei circoli nei quali operano, non potranno divulgare informazioni senza il consenso dei diretti interessati. I Tecnici potranno attraverso specifiche iniziative

A tale scopo i Tecnici s'impegnano a:

1. comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
2. promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*;
3. non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate;
4. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
5. rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
6. agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale;
7. creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
8. trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
9. sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo

art.6 PRINCIPI

1. la professione dell'istruttore di equitazione è un'attività intellettuale e sportiva al cui esercizio accedono le persone munite dei requisiti di cultura specifica, di capacità tecnica e di moralità secondo i principi stabiliti dalla F.I.S.E. e dagli Enti di Categoria.
2. L'istruttore, nell'esercizio della sua professione, non compie soltanto atti puramente sportivi e tecnici, ma adempie anche ad una funzione sociale.

Art. 7 DOVERI GENERALI

1. I Tecnici devono esercitare la professione con probità e con dignità anche fuori dell'esercizio professionale, devono mantenere irreprensibile condotta morale e civile.
2. Devono curare il decoro della persona, dell'abito, nonché collaborare al decoro del circolo o Associazione sportiva in cui operano, evitando anche di fornire ogni sua prestazione in luoghi non compatibili con il prestigio della classe professionale a cui appartiene.
3. I Tecnici hanno il dovere di curare il continuo perfezionamento delle proprie qualità morali, attitudinali e della cultura professionale, utilizzando inoltre, ogni mezzo ed iniziativa per diventare e/o migliorera la propria figura o immagine nell'ambito dell'equitazione.

4. I Tecnici non devono esercitare altre attività, lucrative o meno che sia pregiudizievole alla dignità professionale;
5. I Tecnici che esercitano mandato politico o ricoprono incarichi federali non devono in alcun modo avvalersene per accrescere il numero dei propri allievi.
6. I Tecnici devono essere particolarmente prudenti nell'assumere incarichi completi e delicati in materia nella quale non siano adeguatamente versati o tecnicamente preparati.
7. I Tecnici sono tenuti ad osservare il segreto professionale. Per segreto si intende a tutto ciò di cui si ha avuto conoscenza per ragione della sua professione.

Art.8 DOVERI VERSO I COLLEGHI

1. Ogni Tecnico intratterrà con i colleghi rapporti professionali fondati sulla lealtà ed improntati alla cortesia, al rispetto ed alla collaborazione. Devono essere deferenti verso i colleghi più anziani, che se di provata capacità, saranno di esempio e di guida ai più giovani.
2. I Tecnici esercitano la professione in pienezza di libertà e perciò devono rispettare la sfera di lavoro dei colleghi ed avere verso di loro comprensione e tolleranza, cercando di evitare ogni motivo di contrasto.
3. I Tecnici non devono per qualsiasi motivo o ragione venire in contrasto con un collega, non potrà adire le vie legali se prima non avrà esperito tutti i tentativi per arrivare all'amichevole composizione della vertenza, o tramite l'Organismo Associativo già preposto.
4. Il Tecnico deve adempiere gli obblighi di solidarietà nell'ambito del proprio gruppo professionale, cooperando con disinteresse e dedizione con gli organi Federali e nelle libere Associazioni di categoria, per il conseguimento dei comuni fini organizzativi, culturali, previdenziali e di difesa contro ogni abuso.
5. Il Tecnico non deve per nessun motivo promuovere in modo scorretto l'acquisizione, a proprio o ad altrui profitto, degli allievi dei colleghi o già indirizzati verso altri centri ippici.

Art. 9 DOVERI VERSO GLI ALLIEVI

1. Il Tecnico istaura con il proprio allievo un rapporto strettamente personale e fiduciario, assunto l'onere, egli deve eseguirlo di persona o avvalendosi di collaboratori titolati e/o qualificati, in scienza e coscienza, con diligenza e fedeltà.
2. Il Tecnico che interviene nella compravendita di cavalli e/o attrezzature a richiesta di soggetti a cui fornisce la propria consulenza, la deve fornire da istruttore-tecnico di consulente e arbitro.
3. Il Tecnico che durante lo svolgimento del rapporto viene a trovarsi in contrasto con l'allievo, dovrà agire seguendo le modalità descritte nell'art. 8 comma 3 del presente Codice Etico.

Art.10 GLI ATLETI

Gli atleti e tutti i praticanti attività di equitazione devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti del presente Codice Etico. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport si impegnano a:

1. onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
2. rifiutare ogni forma di doping;
3. rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
4. rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed

obiettivamente;

5. tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.

Art. 11 I GENITORI /PARENTI/AMICI DEGLI ATLETI

I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s'impegnano a:

1. non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
2. accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
3. astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
4. incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
5. rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

Art. 12 AZIONI DISCIPLINARI

Eventuali violazioni del presente Codice Etico da parte di chiunque saranno valutati dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

1. richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di trasgressioni non gravi; (a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani).
2. sospensione dall'attività per un periodo di tempo fino ad un massimo di mesi 13, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
3. espulsione dall'Associazione e dall'Ente di cui I.S.H.A. fa parte, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico.

La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante. L'espulsione di qualunque atleta e /o Tecnico è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea del Direttivo.

Art. 13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza previa e specifica contestazione scritta degli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a fare pervenire al Direttivo OPES EQUITAZIONE, entro 15 giorni le sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante.

Il Direttivo, nei casi di particolare gravità può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o provvedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

Tutti i procedimenti verranno comunicati all'Ente di Promozione CONI di Riferimento oltre alle DSA FSN di cui in convenzione per la Giustizia Sportiva oltre ad aggravanti tali da interpellare il Tribunale Sportivo.

Per quanto non esposto nel presente Codice Etico si fa comunque riferimento al CODICE ETICO SPORTIVO CONI